

REGOLAMENTO (CE) N. 315/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,8
	204	36,0
	212	114,0
	999	79,3
0707 00 05	052	161,8
	068	88,3
	204	32,1
	999	94,1
0709 90 70	052	113,3
	204	63,5
	999	88,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,1
	204	48,0
	212	48,5
	220	46,2
	600	41,8
	624	60,1
	999	48,6
	204	76,6
	999	76,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,1
	204	102,1
	220	74,5
	400	58,9
	464	75,0
	600	71,8
	624	76,2
	999	74,8
	600	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	36,8
	400	87,9
	404	96,1
	512	97,6
	524	85,9
	528	94,2
	720	69,5
	999	81,1
	060	55,2
0808 20 50	388	82,4
	400	88,5
	512	104,6
	528	86,9
	720	152,2
	999	95,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».